



**DELIBERA DI GIUNTA CAMERALE n. 150 del 21 dicembre 2021**

---

OGGETTO Società in house Aries Scarl. Determinazioni.

**PRESENTI ASSENTI**

PAOLETTI Antonio	Presidente settore commercio	X	
CIARROCCHI Massimiliano	Vice Presidente vicario settore industria	X	
BRUNI Dario	settore artigianato	X	
CATTARUZZA Michela	settore industria	X	
MASTEN Erik	settore agricoltura	X	
ROMANELLI Manlio	settore piccole imprese commercio	X	

GIORDA Marcello	Presidente Collegio dei Revisori dei Conti	X	
BORRA Alessandra	componente Collegio dei Revisori dei Conti	X	
DEGRASSI Fulvio	componente Collegio dei Revisori dei Conti	X	

*Per la trattazione dell'argomento in oggetto, il Presidente Paoletti esce dalla Sala e le funzioni sono assunte dal Vice Presidente vicario dott. Ciarrocchi.*

Il Vice Presidente invita il Segretario ad illustrare il tema all'ordine del giorno.

Il Segretario Generale evidenzia che la trasformazione di ARIES da Azienda Speciale a Società in house ha comportato una serie di problematiche che – nel corso degli anni – sono state praticamente quasi tutte superate, soprattutto grazie al fatto che il Sistema Camerale della Venezia Giulia è stato impostato come Sistema Integrato, ovvero come un *unicuum* che – a seconda dell'oggetto della sua azione – “attiva” la componente del sistema dedicata che ha le competenze adeguate a realizzare determinate azioni e dà così risposte sempre pronte alle richieste e alle esigenze del territori. Ribadisce che siamo praticamente alla fine di un percorso di integrazione di ARIES Scarl nel Sistema Camerale della Venezia Giulia.

Il Segretario Generale ricorda, che con nota prot. 0011755/U del 10/05/2021 la Camera di Commercio chiedeva ad ARIES Scarl informazioni in relazione alle problematiche evidenziate in sede di approvazione del bilancio 2020 della Società. In particolare, in relazione al problema della copertura di parte dei costi generali e del personale della società relativi all'attività svolta da Aries nell'ambito delle commesse verso non soci e imputabili ai progetti comunitari ereditati dalla

(segue) Delibera di Giunta camerale n. 150 del 21 dicembre 2021

---

Azienda Speciale Aries all'atto della trasformazione della medesima in Aries scarl. Un tanto al fine di acquisire idonei dati conoscitivi dell'evoluzione pro futuro di tali oneri - di conoscere l'arco temporale di chiusura dell'attività di Aries relativa a tali progetti singolarmente individuati e gli oneri economici che gli stessi, in termini di spese generali e del personale, si sarebbero prodotti nell'arco temporale sopra indicato.

Il Segretario Generale precisa che, con nota prot. 377/21 del 24.05.2021, acquisita al protocollo camerale n. 13308/E del 25.05.2021, Aries Scarl riscontrava la nota del Segretario Generale sintetizzata sopra ed allegava una tabella dove venivano indicati i singoli progetti gestiti da Aries Scarl e finanziati in qualità di Lead partner o partner progettuale considerati quali commesse verso non soci. Per ciascun progetto venivano indicati gli aspetti inerenti le tipologie di costo oltre che la scadenza.

Il Segretario Generale menziona, altresì, la richiesta all'avv. Tudor di un parere. Nello specifico si chiedeva se l'Ente camerale – socio principale di Aries – potesse, nella fattispecie, legittimamente essere chiamato a coprire i maggiori costi di cui sopra, riferibili a commesse verso non soci, che si sono consolidati in capo ad Aries Scarl e ciò mediante l'erogazione di un "contributo" a favore della propria società in house, così come previsto dallo statuto di Aries Scarl.

Richiama i contenuti del parere dell'avvocato Tudor, acquisito al protocollo n. 30121/E dd. 09/12/2021 e allegato alla deliberazione di Giunta n. 134 del 6 dicembre 2021, che, in modo puntuale ed adeguato, articola e dettaglia le circostanze e i modi attraverso i quali l'Ente Camerale può intervenire "una tantum" a copertura dei costi in parola.

Il Segretario Generale ricorda che la Giunta ha recepito il parere dell'avvocato con la deliberazione citata del 6 dicembre u.s. e ha dato mandato al Segretario Generale di chiedere ad Aries Scarl conferma dei dati numerici illustrati nel documento allegato alla nota del 24.05.2021 prot. 377/21 (nostro protocollo n. 13308/E del 25.05.2021) e di attendere riscontro per procedere negli adempimenti seguenti.

In data 21.12.2021 - con nota acclarata al nostro protocollo al n. 31442/E - ARIES Scarl ha riscontrato la richiesta del Segretario Generale: la nota di ARIES Scarl evidenzia e motiva una differenza di costi generali non recuperabili da parte della Società, per l'esercizio 2021, pari a € 67.962,39.

Il Segretario Generale ribadisce, ancora, che le motivazioni che sostengono l'intervento *una tantum* della Camera di Commercio sono rinvenibili nell'articolato parere già citato dell'avv. Tudor, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e che circostanza la possibilità dell'ente camerale di intervenire - attraverso un idoneo piano di risanamento - che può individuarsi nella copertura di tali costi mediante il versamento del contributo d'esercizio nella somma *una tantum* corrispondente, che consente di recuperare l'equilibrio economico della relativa attività svolta, così come richiesto dall'art. 14 del D.Lgs n. 175/2016.



(segue) Delibera di Giunta camerale n. 150 del 21 dicembre 2021

---

Il Segretario Generale per le motivazioni su espresse – ribadisce alla Giunta l'opportunità di intervenire (giusta deliberazione giuntale n. 134 del 6 dicembre 2021) con la concessione del contributo d'esercizio nella somma *una tantum* pari a € 67.962,39, subordinandone la liquidazione alla motivata richiesta da parte dell'Assemblea di Aries Scarl.

### **La Giunta Camerale,**

sentita la relazione del Segretario Generale e condivisi i contenuti;  
preso atto dei contenuti del parere dell'avv. Tudor citato in premessa;  
vista la L. 580/93 come modificata dal D. Lgs. n. 23 dd. 15.02.2010 di riforma dell'ordinamento delle Camere di Commercio e dal D. Lgs. n. 219 dd. 25.11.2016 di riordinamento degli enti camerali;  
visto il D. Lgs. 165/01;  
ai sensi dell'art. 21 dello Statuto camerale;  
all'unanimità,

### **d e l i b e r a**

1. di intervenire – per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente provvedimento e nel parere dell'avv. Tudor che si allega al presente provvedimento di cui diventa parte integrante - con la concessione ad ARIES Scarl del contributo d'esercizio nella somma *una tantum* pari a € 67.962,39;
2. di dare mandato al Segretario Generale di espletare gli adempimenti conseguenti;
3. di subordinare la liquidazione alla motivata richiesta da parte dell'Assemblea di Aries Scarl.

**IL VICE PRESIDENTE VICARIO**  
dott. Massimiliano CIARROCCHI

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
dott. Pierluigi MEDEOT

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)

All



TUDOR NICOLAOU  
STUDIO LEGALE ASSOCIATO  
TRIESTE – ROMA - TREVISO  
www.ptnlex.com



Avv. Alessandro Tudor  
Avv. Tatiana Nicolaou

Avv. Maria Vittoria Carobolante

Dott.ssa Alexia Valesini

34121 Trieste, Galleria Protti 1  
tel. +39 040 3721430  
fax +39 040 3499135  
segreteria@ptnlex.com  
segreteria.ptn@legalmail.it

T/1

Trieste, 2 dicembre 2021

Spett.  
CAMERA DI COMMERCIO V.G.  
c. att. Segreterio Generale Dott. PIERLUIGI MEDEOT  
P.za della Borsa  
34100 TRIESTE

Oggetto: Parere ARIES Scarl – Progetti comunitari

1. Premessa ed oggetto del quesito.

Faccio seguito alla intercorsa corrispondenza ed ai colloqui relativi all'esame delle questioni poste dalla società in house dell'Ente Camerale – Aries Scarl – con riguardo alla copertura dei costi sostenuti per l'attuazione di progetti posti in essere nell'ambito delle commesse verso “non soci” e finanziati dall'Unione Europea “derivanti ed in continuità con l'operatività dell'Azienda Speciale Aries, titolare dei progetti in parola” (cfr. nota Aries prot. n. 377/21 dd. 24.5.2021).

Secondo la segnalazione della società partecipata, tali progetti - sebbene astrattamente finanziati in sede unionale - soffrirebbero in realtà nella loro gestione finanziaria di un delta negativo derivante da un mancato recupero dell'intero costo orario del personale impiegato (in particolare rispetto ad alcune componenti delle voci di costo) e dalla mancata parziale copertura dei costi indiretti, quali calcolati secondo l'impostazione amministrativa-contabile di Aries, rispetto al loro riconoscimento forfettario (limitato al 15%) in sede di rendicontazione. Tale delta negativo avrebbe l'effetto di produrre un risultato negativo di conto economico, tale da incidere sul bilancio della società in house con i conseguenti effetti previsti dalla normativa vigente.

Ciò premesso, l'Ente camerale chiede di parere in ordine alla possibilità di “sanare” tale situazione al fine di supportare la propria società in house nel superamento di una tale tensione finanziaria.

\* \* \* \*



## 2. I fatti a fondamento della vicenda.

Vale innanzitutto premettere che Aries Scarl è stata costituita con deliberazione della Giunta Camerale dd. 31.7.2017 secondo il modello dell' *in house providing* attraverso il conferimento dell'Azienda Speciale della Camera di Commercio Aries ed il contestuale scioglimento e messa in liquidazione della preesistente società House CCIAA Scarl; la nuova società consortile ha ottenuto il decreto di approvazione ministeriale in data 7.2.2018 ex art. 2, IV comma della l. n. 580/1993.

Lo statuto di Aries Scarl – approvato in sede costitutiva dall'assemblea il 4.6.2018 – prevede che la società svolga su richiesta dei propri consorziati le azioni (tra le altre) di sviluppo delle filiere, promozione di iniziative e progetti nonché di partecipazione ad iniziative o progetti rivolti allo sviluppo delle imprese, anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato e/o Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale (GECT) nonché la ideazione e stesura di progetti a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari su tematiche di interesse per lo sviluppo delle imprese e del territorio (art. 3.3. statuto Aries Scarl).

Deve anche dirsi che le attività poste in essere da Aries Scarl di attuazione dei progetti comunitari di cui si discute sono coerenti con le attività previste statutariamente e – a ben vedere - in perfetta continuità con le attività che Aries Azienda Speciale della CCIAA poneva in essere in precedenza al conferimento in Aries Scarl in quanto già assunte in adesione allo statuto allora vigente di Aries Azienda Speciale (approvato con delibera della Giunta Camerale n. 47 del 3.4.2017), ove tra gli scopi della Azienda veniva indicato quello della “progettazione e gestione di progetti a valere su fondi europei nazionali internazionali e regionali di interesse per le imprese per lo sviluppo economico del territorio” (art. 2 lett. f).

Per tale profilo, si può affermare che le iniziative di attuazione dei progetti comunitari avviate dalla Azienda Speciale Aries sono proseguite su un orizzonte pluriennale e senza soluzione di continuità – quale effetto del conferimento di cui si è più sopra dato atto – da Aries Scarl e, a tutt'oggi, sono in corso con termine di conclusione nell'anno 2023.

Si osserva ancora che dall'esame delle determinazioni approvative di tali progetti comunitari assunte dalla Azienda Speciale Aries emerge l'iniziale messa a budget dei singoli progetti previa loro approvazione nel programma di attività dell'Azienda Speciale. Non risulta inoltre che – durante la gestione della Azienda speciale - vi siano stati particolari evidenze volte a rilevare una difficoltà finanziaria derivante dalla rendicontazione dei medesimi, dovendosi supporre che eventuali costi non riconosciuti in sede di rendicontazione venissero assorbiti nel bilancio della Azienda Speciale, sostenuto ed approvato dall'Ente camerale ai sensi dell'art. 66 del DPR n. 254/2005 che consentiva alla CCIAA di adottare “le necessarie determinazioni in ordine alla destinazione dell'utile o al ripiano della perdita della gestione aziendale, anche ai fini della coerenza contabile con il bilancio d'esercizio camerale”.

## 3. La struttura giuridica della imputazione della attività riferita ai progetti comunitari negli ambiti soggettivi dell'Azienda Speciale e della Società in house.

Vi è a questo punto da evidenziare che il conferimento dell'Azienda Speciale Aries nella società *in house* Aries Scarl ha modificato radicalmente la natura giuridica di tale soggetto trasformandolo da organo della Camera di Commercio privo di personalità giuridica, ancorché dotato di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria, in società *in house* disciplinata dalle disposizioni del d.lgs n.

175/2016 (Testo Unico Società Partecipate) ed in particolare (per quanto in questa sede d'interesse come si vedrà nel prosieguo) dagli artt. 16 (margine di attività imputabile al non socio <sup>(1)</sup>) e 14 (crisi d'impresa <sup>(2)</sup>).

In guisa che, se *ante* conferimento e trasformazione non veniva in rilievo il committente/destinatario dell'attività dei progetti comunitari posta in essere dalla Azienda speciale (attività assunta dalla medesima Azienda Speciale quale "braccio operativo" della Camera di Commercio), oggi tale elemento ha acquistato rilevanza giuridica in quanto quei progetti comunitari – che non furono *ab origine* formalmente assunti dalla Azienda speciale su incarico dell'Ente camerale – sono ricaduti all'atto del conferimento nella società consortile *in house* nelle attività a favore del "non socio" e così non coperti finanziariamente dall'Ente camerale, nonostante i medesimi progetti fossero riconducibili -come detto- alla attività istituzionale affidata alla Azienda speciale quale organo della Camera di Commercio laddove - si ricorda - uno dei compiti principali delle Camere di Commercio è quello di contribuire alla promozione delle imprese sui mercati internazionali attraverso numerose azioni, tra cui l'attuazione dei programmi comunitari (art. 2 legge n. 580/1993 ed art. 1 statuto Camera di Commercio VG) e ciò anche mediante lo strumento delle aziende speciali.

Il conferimento della Azienda speciale nella società *in house* ha quindi condotto ad un diverso regime della imputazione della attività di attuazione dei progetti comunitari nell'ambito delle commesse svolte da Aries scarl (suddivise nelle attività imputabili ai soci e nelle attività imputabile ai non soci); ambito derivato dalla diversa imputazione al "non socio" rispetto alla attività istituzionale della Azienda speciale riferibile alla Camera di Commercio. Conseguentemente il delta dei costi, non riconosciuti in sede di progetto comunitario a rimborso, si sono cristallizzati in capo alla società *in house* in quanto, da un lato, formalmente non imputabili ad una commessa deliberata da CCIAA e, dall'altro, non imputabili ai soggetti "non soci" in quanto non derivanti – a loro volta – da una commessa assegnata ad Aries scarl da soggetti terzi "non soci".

\* \* \* \*

#### 4. Il contributo dell'Ente Camerale a copertura dei maggiori costi.

A fronte di quanto sopra descritto ed illustrato, si pone il quesito se l'Ente camerale può legittimamente essere chiamato a coprire i maggiori costi di cui sopra che si sono consolidati in capo ad Aries Scarl e ciò mediante l'erogazione di un "contributo" a favore della propria società *in house*, così come previsto dallo statuto di Aries scarl, ove si prevede all'art. 9 che la società potrà richiedere ai soci, secondo le modalità i criteri e i termini deliberati dall'Assemblea, dei contributi di gestione occorrenti

---

<sup>1)</sup> "Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci", nonché "la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società".

<sup>2)</sup> "Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5".

per il funzionamento della società o dei contributi d'esercizio per la copertura dei costi necessari al perseguimento degli scopi sociali.

La previsione normativa della possibilità di versare dei contributi, comunque denominati, a favore delle società consortili è contenuta nell'art. 2615-ter codice civile secondo il quale: "le società previste nei capi III e seguenti del Titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602. In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro".

Si è affermato che tale previsione garantisce il pareggio di bilancio, che rappresenta una delle condizioni fondamentali per il raggiungimento dello scopo mutualistico, trovando tale disciplina la *ratio* – derogatoria rispetto a quella generale sulle società di capitali - nella "necessità di conciliare la causa mutualistica propria del consorzio con la struttura della società di capitali in cui il consorzio viene calato: donde, appunto, la possibilità di assicurare un mezzo di finanziamento più flessibile, e perciò meglio adatto alle esigenze insite nella causa mutualistica ed alla presumibile variabilità dei costi di gestione del servizio consortile, rimettendone la scelta e la concreta determinazione all'autonomia statutaria...-omissis...- " attribuendo all'assemblea la facoltà di porre a carico dei consorziati obblighi di ripianamento totale o parziale dei costi di gestione dell'impresa consortile" (Cassazione Civile n. 122/2005).

Tale regola deve coordinarsi con la disciplina speciale della società pubbliche partecipate di cui al d.lgs n. 175/2016, laddove le contribuzioni in conto esercizio previste statutariamente dovrebbero essere compatibili con il regime di cui all'art. 14 del citato Testo Unico, il quale prevede particolari strumenti di controllo e gestione della crisi finanziaria della società partecipate; nella specie, non di crisi finanziaria si tratta, ma pur sempre di un indice di tensione che la legge prescrive sia accertato e risolto con le modalità ivi previste e gli strumenti all'uopo permessi.

Deve dirsi al proposito che, nella sostanza, Aries e la Camera di Commercio hanno circostanziato (mediante un vero e proprio procedimento amministrativo istruttorio attivato tempestivamente ed opportunamente tra gli organi amministrativi di vertice) l'elemento di tensione finanziaria derivante dalla cristallizzazione a debito della parte di costi non riconosciuta in sede di rendicontazione progettuale, definendone gli importi ed il relativo arco temporale, così individuando un possibile indicatore di crisi aziendale al fine di adottare i rispettivi provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento (*rectius*: un fattore) della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento che può individuarsi nella copertura di tali costi mediante il versamento del **contributo d'esercizio** nella somma *una tantum* corrispondente che consente di recuperare l'equilibrio economico della relativa attività svolta, così come richiesto dall'art. 14 del d.lgs n. 175/2016.

Quanto, infine, al riconoscimento da parte della Camera di Commercio nei propri atti contabili del contributo da erogare, vale osservare che il medesimo potrà essere deliberato, previa richiesta dell'assemblea della società *in house*, con provvedimento giuntale motivato dalle ragioni più sopra esposte; il contributo sorge, infatti, da una esigenza sopravvenuta – e spiegata dal meccanismo più sopra illustrato – che escludeva la possibilità di ricondurre tale spesa nel novero di quelle collegate alle commesse che l'Ente camerale ha attribuito ad Aries scarl (anche di quelle *ex art.* 192 del d.lgs n. 50/2016) successivamente alla sua costituzione (laddove i progetti comunitari sono stati assunti in precedenza dalla Azienda Speciale e proseguiti in continuità dalla società *in house*), sussistendo altresì

l'effettiva e comprovata utilità dell'attività progettuale in quanto rientrante non solo nell'oggetto sociale di Aries scarl, ma altresì nei compiti istituzionali pubblici dell'Ente camerale, come più sopra ricordato.

\* \* \* \*

Con la speranza di avere esaurientemente affrontato il quesito sottopostomi, rimango a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Con i migliori saluti

Avv. Alessandro Tudor